

## **Allegato "B" alla Raccolta n. 7918**

### **STATUTO**

#### Titolo I

##### Art. 1) DENOMINAZIONE

1. E' corrente una società a responsabilità limitata, denomina "V.C.O. TRASPORTI SRL".

##### Art.2) SEDE

1. La società ha sede in Verbania.

2. L'assemblea può deliberare il trasferimento della sede nel territorio di altro Comune, istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località nazionali ed estere.

3. Il domicilio dei soci, ai fini dei rapporti con la società, a tutti gli effetti di Legge è quello risultante dal libro dei soci.

##### Art.3) OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto:

\* la gestione di servizi di trasporto pubblico su gomma e a fune e di mobilità urbana: impianto ed esercizio di servizi di trasporto pubblico di persone su gomma, compresi servizi a carattere interregionale; svolgimento di servizi ausiliari e complementari, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: noleggi di veicoli, officina, collaudi; esercizio di attività di noleggio di rimessa con conducente; costruzione e gestione di aree di sosta; gestione della pubblicità su mezzi di trasporto; realizzazione e gestione di servizi di trasporto rivolti a utenza turistica; prestazione di servizi connessi alle attività sopra esposte;

\* la gestione del servizio di trasporto persone pubblico di linea e/o non di linea in acque interne effettuato con unità di navigazione (natante).

2. La società, uniformandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce i servizi di cui al precedente comma 1 attraverso risorse umane e materiali proprie, e/o attraverso appalti, e/o convenzioni con i soci e/o con altri enti pubblici la gestione dei servizi e delle attività affidate dai soci alla società, nonché di altri servizi eventualmente acquisiti dalla società sul mercato, coerentemente con quanto al comma precedente ed in conformità agli indirizzi dettati dall'Assemblea, avverrà nel rispetto delle norme di Legge.

3. La società può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari od affini a quelli indicati al primo comma.

4. La società può compiere, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e nei limiti fissati dalla legge, operazioni immobiliari, industriali, finanziarie (ad eccezione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito) e mobiliari, incluse la prestazione di garanzie, la partecipazione (a scopo d'investimento stabile) in altri enti, società o altre forme associative conformi alla legge, la costituzione di società dalla stessa controllate con oggetto analogo o correlato al proprio.

5. La società opera senza limiti territoriali, sulla base delle vigenti disposizioni di legge.

6. La società può partecipare a gare o comunque stipulare accordi e convenzioni di qualunque natura e durata nell'ambito delle norme di legge.

##### Art.4) DURATA

1. La durata della Società. è fissata sino al 31.12.2030 (duemilatrenta).

2. L'Assemblea può prorogare e/o sciogliere anticipatamente la Società.

3. Lo scioglimento può inoltre avvenire per le cause previste dalle leggi vigenti, ivi comprese quelle previste dal Codice Civile, in particolare per l'impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale.

#### Titolo II

### **CAPITALE SOCIALE – QUOTE – FINANZIAMENTI**

##### Art. 5) CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di Euro 611.000,00 (seicentoundicimila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge.

2. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei modi dallo stesso reputati convenienti per la società, nel rispetto della legge e delle eventuali deliberazioni dello stesso.

3. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea, con conferimenti in denaro o in natura ai sensi di legge.

4. A carico dei soci in ritardo con i versamenti di cui al precedente comma 2 decorre l'interesse legale; al socio moroso si applica la procedura di cui all'art. 2466 c.c..

#### Art. 6) CARATTERISTICHE DELLE QUOTE E, DIRITTI DEI SOCI

1. Le quote sono nominative, Indivisibili, trasferibili, salvo le limitazioni previste dal presente statuto, a norma di legge, ed attribuiscono ai titolari uguali diritti.

2. La qualità di socio discende dalla titolarità della quota; essa comporta di per se' piena e assoluta adesione al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi societari legalmente adottate.

3. Ogni socio intestatario dispone di un numero di voti pari alla sua partecipazione, anche nel caso di pegno, usufrutto o altro vincolo a favore di terzi sulla quota.

4. In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto alla sottoscrizione di quote di nuova emissione, in proporzione alla loro partecipazione, rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

#### Art. 7) PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ALLA SOCIETA'

1. Possono partecipare alla società:

a1) la "CON.SER. V.C.O. SPA";

a2) Enti locali territoriali;

b) altri soggetti pubblici o soggetti privati.

2. La partecipazione del soggetto al comma precedente sub a1) non potrà essere inferiore alla maggioranza del capitale sociale.

3. L'ammissione di nuovi soci è subordinata a specifica deliberazione di gradimento dell'Assemblea, che potrà negarlo motivandone la decisione con riferimento ai seguenti criteri:

a) l'economicità per la società dell'ingresso del nuovo socio;

b) l'efficienza ed l'adeguatezza del nuovo socio rispetto alle attività sociali;

c) l'assenza, in capo al nuovo socio, di situazioni che possano configurare un conflitto di interessi, anche solo potenziale, fra le posizioni riconducibili al nuovo socio e quelle della società.

Al di fuori dei motivi sopra indicati, il mancato gradimento sarà inefficace e le quote liberamente trasferibili. In ragione di ciò, e quindi, dell'oggettività dei motivi di gradimento, non è applicabile la facoltà di recesso prevista dall'art 2469 comma 2 C.C.

4. L'ingresso di altri soggetti potrà avvenire anche a seguito di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, laddove possibile per legge o in base al presente statuto, oppure a seguito di cessione di quote effettuate comunque nel rispetto dei limiti di cui al secondo comma del presente articolo.

5. A ciascun socio (pubblico o privato) di cui al punto b) del precedente comma 1, è fatto divieto di possedere, in via diretta o indiretta, una quota superiore al 10% del capitale sociale, elevabile al 25% per i soci che siano operatori nei settori analoghi o affini a quelli della società od operatori finanziari. Tale limite si applica, per quanto riguarda le persone fisiche, alle partecipazioni complessivamente possedute dal relativo nucleo familiare (comprendente il socio stesso, il coniuge non legalmente separato e i figli minori) e, per quanto riguarda i soggetti diversi dalle persone fisiche, alle partecipazioni complessivamente possedute dal relativo gruppo di

apparterteneza (comprendente soggetti controllati o collegati ai sensi dell'art. 2359 C.C. ovvero aderenti ad accordi stabili relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di quote).

6. L'annotazione nel libro dei soci del trasferimento di quote che comporti violazione del divieto di cui sopra deve essere rifiutata per la parte eccedente la percentuale stabilita. In nessun caso possono essere esercitati per le partecipazioni eccedenti la percentuale sopra indicata il diritto di voto e gli altri diritti sociali. Il possesso dei requisiti previsti per l'elevazione del limite per i soci operatori e' verificato dal Consiglio di Amministrazione prima dell'iscrizione nel libro soci.

#### Art. 8) CESSIONE DI QUOTE

1. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a titolo oneroso, tutta o parte della propria quota, dovrà previamente, con raccomandata A.R. - informare il Consiglio di Amministrazione della comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando l'entità della quota che intende vendere, il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo e le condizioni di vendita.

2. Il Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, e' tenuto ad informare a mezzo raccomandata A.R., allegando la comunicazione ricevuta, tutti i soci iscritti nel libro soci da almeno 60 giorni prima della ricezione, da parte dell'Organo Amministrativo, della comunicazione del socio venditore.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata A.R. di cui al comma precedente, debbono manifestare – a mezzo di raccomandata A.R. - indirizzata al Consiglio di Amministrazione la propria incondizionata volontà ad acquistare la quota in questione.

4. Il Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione, al socio venditore ed a tutti i soci per mezzo di raccomandata A.R., delle proposte di acquisto pervenute.

5. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, la quota in vendita sarà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

6. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, la quota sarà liberamente trasferibile purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi.

7. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiarerà di non essere d'accordo sul prezzo della quota, questo sarà stabilito da un Collegio di tre arbitri, a norma dell'art. 1473 del Codice Civile.

8. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti entro trenta giorni dalla richiesta fatta per lettera raccomandata con avviso di ricevimento dalla parte più diligente ed il terzo, d'accordo tra i due arbitri, nei trenta giorni successivi.

9. Se una delle parti non avrà provveduto, entro il termine indicato, alla nomina del proprio arbitro, questo sarà nominato dal presidente del Tribunale di Verbania, su istanza dell'altra parte.

10. Il prezzo determinato dal Collegio degli arbitri diventerà vincolante per i soci. I costi della procedura arbitrale saranno compensati tra le parti alienante ed acquirente, salvo la facoltà del socio alienante di rinunciare alla cessione della quota o del socio acquirente di rinunciare all'acquisto, fermo restando che sono a carico del socio rinunciatario i costi della procedura arbitrale.

11. I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare prezzo stabilito entro novanta giorni dalla sua determinazione, salvo diverso accordo.

12. L'efficacia dei trasferimenti della quota nei confronti della società è subordinata all'accettazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità della maggioranza del capitale sociale in capo a CON.SER. V.C.O. S.p.A..

#### Art. 9) FORME DI FINANZIAMENTO E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE

1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la società trae mezzi per il conseguimento dei propri fini: dai ricavi da gestione dei servizi e dall'autofinanziamento che ne deriva; da contributi in conto esercizio ed in conto Capitale e in conto Impianto da parte di enti pubblici e soggetti privati; da finanziamenti a medio lungo termine ed a breve termine, erogati da istituzioni Finanziarie abilitate; da qualsiasi altro flusso di risorse compatibile con i fini sociali.

2. La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

### Titolo III

#### Art. 10) GENERALITA' E VERBALIZZAZIONI

1. L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. E' ammessa la consultazione scilicet dei soci, sulle materie indicate nell'art. 2479 comma 2, numeri 1,2,3 del C.C..

Si applicheranno in tal caso le previsioni contenute nell'art. 2479 comma 3 e seguenti C.C.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente della seduta di cui all'art. 11 e dal Segretario di cui all'art. 12 o dal notaio, e trascritte in apposito libro; il notaio redige obbligatoriamente il verbale dell'assemblea straordinaria.

#### Art. 11) PRESIDENZA DELLE SEDUTE ASSEMBLEARI

1. La seduta assembleare è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Nel caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, l'Assemblea designa tra i soci la persona incaricata di presiedere la seduta.

#### Art. 12) SEGRETARIO

1. L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

#### Art. 13) CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio del Amministrazione, su sua iniziativa, e quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, ai sensi degli articoli 2479 e 2479 bis C.C. ed indichino le materie da trattare.

2. La convocazione dell'Assemblea è di norma presso la sede sociale; essa può essere convocata in altro luogo, purché in provincia del V.C.O. e facilmente raggiungibile.

3. La convocazione, da parte del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, avviene almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante la trasmissione ai soci dell'avviso di convocazione a mezzo raccomandata, o telegramma presso il domicilio dei soci stessi. La sopra citata convocazione può essere fatta anche a mezzo telefax o posta elettronica soltanto ai soci per i quali sia stato annotato nel libro dei soci il numero del telefax o l'indirizzo di posta elettronica.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

5. Nello stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

6. In mancanza delle formalità, suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### Art. 14) INTERVENTO E RAPPRESENTANZA

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci iscritti al libro soci, che presentino presso il luogo in cui la seduta si tiene l'avviso inviato dalla società.
2. Ogni quota dà diritto a tanti voti proporzionali alla partecipazione.
3. Ogni socio, che abbia diritto d'intervento in Assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta da altro socio, ai sensi dell'art. 2479 bis C.C.
4. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.
5. Il Presidente della seduta può ammettere all'Assemblea stessa dipendenti della società, o consulenti esterni, al fine di fornire specifiche notizie ai soci.

#### Art. 15) ASSEMBLEA: COSTITUZIONE, POTERI, QUORUM

1. L'Assemblea è validamente costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

2. I soci:

- approvano il bilancio,
- nominano e revocano i componenti del Consiglio di Amministrazione, eventualmente i Sindaci e, il Presidente del Collegio Sindacale;
- surrogano i componenti del Consiglio di Amministrazione, rinunciatari o dimissionari, nominando i nuovi sostituti; i nuovi amministratori nominati restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato del componente surrogato;
- determinano i compensi dei soggetti di cui al punto precedente;
- approvano il budget, il piano pluriennale di esercizio e degli investimenti.
- esprimono, se richiesta dagli amministratori, un parere non vincolante per gli stessi: circa gli acquisti e le cessioni d'immobili e mobili di importo superiore a 2 (due) milioni di Euro; riguardo all'acquisizione di partecipazione ad altri Enti o società, alla costituzione di società controllate e/o partecipate, alla dismissione di partecipazioni in essere; circa ogni operazione societaria, non compresa nel piano di cui al punto precedente, che comporti rilevanti modifiche agli equilibri economico finanziari, alle modalità di gestione operativa, alla dimensione attuale e prospettica dell'organico societario;
- deliberano il gradimento all'ammissione di nuovi soci;
- deliberano su altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori e dei soci; ai sensi del primo comma dell'art. 2479 c.c.;
- deliberano su ogni altra materia alla stessa riservata dalla Legge.

3. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione.

#### TITOLO IV

##### ORGANO AMMINISTRATIVO

#### Art. 16) DIMENSIONE, DURATA IN CARICA ED INCOMPATIBILITÀ

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di tre componenti anche non soci.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea all'atto della nomina ed anche a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili.
3. Non possono ricoprire la carica di amministratore coloro che:
  - a) si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dagli artt. 25 comma 4° e 26 della L. 23 marzo 1993 n.81 e dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure; il divieto avrà, durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure;

c) siano in lite con la società o con la "CON.SER. VCO S.P.A." o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi gestiti dalla società;

d) siano amministratori o dirigenti di enti locali territoriali soci.

4. Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza all'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente la comunicazione dello stesso va resa al Vice Presidente.

#### Art. 17) NOMINA, SOSTITUZIONE E COMPENSI

1. Gli amministratori sono eletti con decisione dei soci.

2. Qualora, nel corso dell'esercizio, venga a mancare un amministratore in carica, i soci provvedono senza indugio e comunque entro e non oltre 30 giorni - alla sostituzione; la durata dell'incarico è pari al periodo in cui avrebbero dovuto rimanere in carica gli amministratori sostituiti.

3. Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a mancare anticipatamente e contemporaneamente la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione, e i soci provvedono alla nomina del nuovo consiglio di Amministrazione.

#### Art. 18) PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, AMMINISTRATORE DELEGATO, SEGRETARIO

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, stabilendone i poteri ed il compenso.

4. Il Consiglio di Amministrazione nomina un suo segretario, anche estraneo al Consiglio; in caso di sua assenza o di suo impedimento, è designata dal Consiglio di Amministrazione, a svolgere la suddetta funzione, un'altra persona.

#### Art. 19) CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE, QUORUM DI DELIBERAZIONE, VERBALIZZAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, ma all'interno del territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o dal Collegio Sindacale se nominato.

2. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata A.R., contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun Consigliere e a ciascun membro del Collegio Sindacale se nominato, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata telegraficamente almeno 24 ore prima dell'adunanza.

La sopra citata convocazione può essere fatta, entro lo stesso termine, anche a mezzo telefax o posta elettronica soltanto agli aventi diritto che abbiano formalmente comunicato alla società il loro numero di telefax o il loro indirizzo di posta elettronica.

3. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

4. Il Consiglio si ritiene validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed i membri effettivi del Collegio Sindacale, se nominato, in carica.

5. Ogni consigliere d'Amministrazione della società dispone di un voto e non può farsi rappresentare da alcuno, pur se provvisto di formale delega.

6. Il Consiglio è presieduto dal proprio Presidente, in mancanza, dal Vicepresidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

7. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità di voti, prevale la deliberazione che ha riportato il voto di colui che presiede l'adunanza.

8. Delle deliberazioni del Consiglio si redige apposito verbale, sottoscritto da che presiede l'adunanza e dal Segretario.

#### ART. 20) POTERI E RAPPRESENTANZA

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali e che dalla legge o dallo statuto non siano riservate all'Assemblea.

2. In conformità agli indirizzi dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione predispone opportuni strumenti per l'informazione dell'utenza; cura, nelle forme più convenienti, l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi forniti dalla società; promuove periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine ai servizi erogati e sul livello di gradimento delle prestazioni stesse.

3. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo o impedimento, al Vice Presidente, la rappresentanza della società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio; la rappresentanza spetta altresì agli amministratori delegati nell'ambito dei propri poteri.

4. Spetta al Presidente, o a chi ne fa le veci, la rappresentanza della società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze per ogni grado di giurisdizione, ad anche per giudizio di revocazione e cassazione, di nominare avvocati e procuratori ad hoc.

5. La firma da parte del Vice Presidente di un qualsiasi atto costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### Art. 21) ACCOLLO DEL DEBITO PER SANZIONI FISCALI

1. La società si assume, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i dipendenti o i rappresentanti legali o gli amministratori della società commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri delegati e che procedano, comunque, nei casi ritenuti opportuni, a definire le controversie secondo i criteri agevolati previsti dall'art. 16 comma 3 dell'art. 17 comma 2 del D.Legisl n. 472/1997.

2. L'assunzione vale nei casi in cui le succitate figure abbiano commesso la violazione senza dolo, ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

3. E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.Legisl n. 472/97.

4. La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo, o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza dei elementari obblighi tributari.

### TITOLO V

#### COLLEGIO SINDACALE

#### Art. 22) COLLEGIO SINDACALE

1. L'Assemblea, per sua volontà o obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di legge, elegge il Collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente, e due sindaci supplenti, in possesso dei requisiti di legge.

2. I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili per una sola volta.

3. L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale.

4. I poteri e i doveri del Collegio sono quelli stabiliti negli artt. 2403 e 2403 bis C.C. e, ai sensi dell'art. 2477 C.C., si applicano le norme previste per la società per azioni.

TITOLO VI  
BILANCIO E UTILI

Art. 23) ESERCIZIO SOCIALE E REDAZIONE DEL BILANCIO

1. L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio d'Amministrazione, in conformità alle prescrizioni di legge, provvede alla redazione del bilancio e convoca l'Assemblea per la sua approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, eccezionalmente e qualora circostanze particolari lo richiedano, entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio è redatto nel rispetto delle norme di legge e si compone di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione, ex art. 2478 bis C.C.. Il bilancio non può essere redatto in forma abbreviata.

ART. 24) DESTINAZIONE DEGLI UTILI E DIVIDENDI

1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:
  - il, 5% (cinque per cento), alla riserva ordinaria fino che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è stata ridotta al di sotto di detto limite, fino alla reintegrazione dello stesso;
  - il rimanente: a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo ai soci, in proporzione alle rispettive quote di conferimento salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'utile, in tutto o in parte, al fondo di riserva straordinario, in supero volontario dei minimi di legge all'ordinario o ad altri fondi di accantonamento speciale, o per il rinvio a nuovo.
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di amministrazione entro il termine che verrà annualmente fissato da quest'ultimo.
3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno prescritti a favore della società.

Titolo VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'E NORME DI RINVIO

Art. 25) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

ART. 26) NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si richiamano integralmente le vigenti norme di legge in materia di società per azioni.

Firmato:

Marino Barassi

Dottoressa Varina Daniela GATTI Notaio – Impronta del Sigillo